

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>SICILIA</b>		
<p><b>Dec. Ass. dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 7/07/2004, n. 748.</b> Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 luglio 2004, n. 30. Emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.</p>	<p>Disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2°), della direttiva 42/2001/CE.</p>	<p><b>Art. 1. Ambito di applicazione</b> <b>Art. 2. Rapporto Ambientale</b> <b>Art. 3. Informazione e consultazioni</b> <b>Art. 4. Istruttoria</b> <b>Art. 5. Giudizio sulla compatibilità ambientale del piano o programma</b> <b>Art. 6. Richiamo alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE</b> <b>Art. 7. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana</b></p>
<p><b>Dec.Ass. 24/01/2005.</b> Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 febbraio 2005, n. 7. Emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.</p>	<p>Modifica del Dec.Ass. 7 luglio 2004, n. 748, concernente disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2°), della direttiva 42/2001/CE.</p>	<p><b>Art. 1. Ambito di applicazione.</b> Modifica l'art. 1 del Dec.Ass. 7/07/2004, n. 748. <b>Art. 2. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</b></p>
<p><b>Avviso relativo all'applicazione del D.Lgs n. 152/2006.</b> Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 novembre 2007, n. 56. Emanato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.</p>	<p>Avviso relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 152/2006.</p>	<p>Si segnala a tutti gli interessati che con l'entrata in vigore, in data 31 luglio 2007, della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale", il decreto legislativo trova piena applicazione anche per la parte relativa alle procedure ambientali di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione ambientale integrata (IPPC); contestualmente, con l'art. 48, comma c), viene abrogato il D.P.R. 12 aprile 1996, che ha finora costituito la normativa di riferimento per la valutazione d'impatto ambientale in ambito regionale. Questa Amministrazione comunica, pertanto, che le richieste di avvio delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'impatto ambientale (VIA) dovranno essere presentate secondo quanto disposto nella parte seconda dal predetto decreto legislativo n. 152/2006. Il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 320 del 23 marzo 2004 non trova più applicazione; per i criteri in esso specificati si dovrà fare riferimento all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Rimane in vigore l'art. 10 della legge regionale n. 4/2003. Il presente avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</p>
<p><b>L.R. 16/12/2008, n. 19.</b> Pubblicata nel B.U. Sicilia 24 dicembre 2008, n. 59.</p>	<p>Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.</p>	<p><b>Art. 7 – Attribuzioni degli Assessorati regionali</b> L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 8. – Attribuzione degli Assessorati regionali – 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>SICILIA</b>		
		<p>[...] m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore; [...].</p>
<p align="center"><b>L.R. 14/05/2009, n. 6.</b> Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 20 maggio 2009, n. 22.</p>	<p>Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.</p>	<p><b>Art. 59.</b> <i>Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica.</i> 1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo medesimo, che: a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007; b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia. Comma 3 è sostituito dall'art. 13, L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa legge). 4. Relativamente ai piani regolatori generali e alle loro revisioni o varianti generali adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti agli strumenti urbanistici comunali, sovra comunali e di settore adottate nel suddetto periodo e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente a norma della vigente legislazione in materia, lo stesso Assessorato effettua la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle modalità individuate con la deliberazione di cui al medesimo comma 1.</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>SICILIA</b>		
<p align="center"><b>Delib.G.R. 10/06/2009, n. 200.</b></p>	<p>Modello Metodologico Procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e Programmi nella Regione Sicilia (Art. n. 59, L.R. 14/5/2009, n. 6).</p>	<p><i>Premessa.</i>                      Il presente documento costituisce modello metodologico procedurale della VAS dei piani/programmi della Regione Siciliana in applicazione della Direttiva 2001/42/CE (...) e del D.Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs n. 4/2008.                      Esso tende a disciplinare la VAS quale processo di valutazione per garantire la protezione dell'ambiente ed assicurare la coerenza dei piani e programmi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.                      La procedura di VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e dei programmi.                      I provvedimenti di approvazione dei piani e dei programmi senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (art. n. 11, comma 5, D.Lgs n. 152/06).</p> <p>1. Definizioni.                      1.2. Ambito di applicazione del VAS.                      1.3. Autorità competente.                      1.4. Soggetti pubblici competenti in materia ambientale.</p> <p>2. <i>Procedure.</i>                      2.1. Fasi del processo di pianificazione e valutazione.                      2.2. Verifica di assoggettabilità.                      2.3. Consultazione sul rapporto preliminare.                      2.4. Rapporto Ambientale.                      2.5. Modalità di pubblicazione.                      2.6. Conclusioni.                      2.7. Valutazione del Rapporto Ambientale.                      2.8. Decisione.                      2.9. Monitoraggio.                      2.10. Rapporti tra Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza.</p>
<p align="center"><b>L.R. 29/12/2009, n. 13.</b>                      Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 31 dicembre 2009, n. 61.</p>	<p>Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.</p>	<p><b>Art. 13. Norme in materia di valutazione ambientale strategica.</b>                      Il comma 3 dell'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è così sostituito:                      "3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale".</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>SICILIA</b>		
<p align="center"><b>Circ. reg. 25/03/2014 n. 2.</b> Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 2014, n. 15.</p>	<p align="center">Conferenza speciale di servizi - Linee guida.</p>	<p>(...) Si significa che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale, e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. (...) I tempi e le modalità delle conclusioni dei procedimenti di VIA come degli altri provvedimenti ambientali all'interno della conferenza di servizi come definiti dal comma 4 devono comunque rispettare quanto stabilito dal nuovo comma 4-bis dell'art. 14-ter della legge n. 241/90 secondo il quale, nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità alla VIA (da effettuarsi all'interno della VAS) come pure le conclusioni di VAS devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (...).</p>
<p>Fonte normativa sul sito web:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.artasicilia.it">www.artasicilia.it</a> – regione siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – “SI-VVI” Sistema Informativo VIA, VAS e VI – normative – normative regionali – VAS VIA</li> <li>- <a href="http://si-vvi.artasicilia.eu">si-vvi.artasicilia.eu</a> (Sistema informativo VIA, VAS, VI)</li> <li>- <a href="http://www.gurs.regione.sicilia.it/">www.gurs.regione.sicilia.it/</a></li> </ul>		